



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio Carrarini	Presidente f.f.
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario, relatore
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCCHIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR recante le linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ESAMINATI i questionari (2022 - 2023) riferiti al sistema dei controlli interni della Provincia di Vibo Valentia elaborati sullo schema allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle Autonomie;

VISTA la nota istruttoria del 13.11.2024 trasmessa alla provincia di Vibo Valentia con cui il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in merito all'ultimo referto in argomento;

VISTA la richiesta di proroga dell'ente e il riconoscimento della stessa da parte del Magistrato istruttore;

VISTA la nota della provincia di Vibo Valentia del 24.1.2025 con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il relatore, dott.ssa Maria Lepore;

FATTO

La Sezione delle Autonomie della Corte, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Come previsto dalla richiamata deliberazione la Provincia ha trasmesso, mediante l'applicativo "Con.Te", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2022 e 2023. A seguito dell'esame di quanto trasmesso dall'Ente, questo Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi

documentali nonché talune specificazioni che venivano richieste con specifica nota istruttoria e riscontrate dalla Provincia nel termine prorogato su richiesta della stessa.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”*.

Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che *“Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.*

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno”.

La norma citata al comma 4 prevede altresì che *“In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 – bis dell'articolo 248 del presente testo*

unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell’art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica *“del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario degli enti monitorati”* (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR).

Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che il rafforzamento dei controlli interni degli enti locali è un’esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell’autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l’andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni.

Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i

processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, attiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente. Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione

* * *

Tanto premesso di seguito si riportano gli esiti scaturenti dall'esame dei due questionari, così come trasmessi dall'Ente, soffermandosi in particolare sull'anno 2023 che presenta contenuti analoghi al 2022 ma che è stato oggetto di ulteriori approfondimenti e specifiche richieste da parte di questo Magistrato istruttore.

1) CIRCA I CONTROLLI INTERNI IN GENERALE

La prima sezione del referto mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate.

La Provincia di Vibo Valentia, con riferimento alle singole tipologie di controllo, riferisce un esercizio in piena conformità a quanto previsto dai regolamenti.

I report ufficializzati (previsti e prodotti) nell'esercizio oggetto d'esame risultano essere i seguenti:

- n. 2 previsti ed 1 effettivamente prodotto per il controllo successivo di regolarità amministrativo contabile;
- n. 2 previsti ed 1 effettivamente prodotto per il controllo di gestione;
- n. 4 previsti ed 1 effettivamente prodotto controllo strategico;
- n. 4 previsti ed 1 effettivamente prodotto per il controllo sugli equilibri di bilancio;

- n. 1 previsto ed effettivamente prodotto per il controllo sugli organismi partecipati.
- n. 3 previsti ed 1 effettivamente prodotto per il controllo sulla qualità dei servizi.

In linea generale rispetto a quanto dichiarato dall'Ente nel questionario relativo al 2022, risultano invariati il numero dei report.

Ancora nel 2022 così come nel 2023, non risultano evidenziate nei questionari criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli effettivamente attuati dall'Ente così come risulta stabile il personale impiegato nell'espletamento degli stessi.

Alla luce di quanto innanzi dichiarato dall'Ente nella richiamata sezione del questionario, in sede istruttoria, è stato chiesto:

a) di specificare le ragioni per cui non vi fosse corrispondenza tra i report previsti e quelli prodotti per ogni tipologia di controllo come innanzi chiaramente riportato;

b) di trasmettere le delibere con le quali sono stati ufficializzati i report indicati.

L'Ente nel riscontro ha evidenziato un disagio riconducibile alla carenza di personale che, insieme alla tardiva approvazione del bilancio, avrebbe determinato anche "la mancata implementazione" del controllo di gestione. Richiama il Piano dei controlli interni approvato con Determinazione n.860 del 21/05/2024, dove sono riportate le schede di valutazione. È stata, altresì, allegata la relazione della performance; in merito alla produzione dei report previsti, la Provincia di Vibo ha allegato una scheda denominata "Risultanza del controllo di regolarità amministrativa e Contabile espletato nell'anno 2023" che molto succintamente descrive l'attività svolta. Ancora, l'Ente conferma la discrasia fra report previsti e report realizzati.

Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie invita l'Ente a mettere in pratica, negli anni a venire, i report previsti e prodotti garantendo soprattutto anche uno sviluppo effettivo del controllo di gestione fino ad oggi trascurato.

Di seguito gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative osservazioni in merito alle singole tipologie di controllo interno.

2) CIRCA IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto ad intercettare le eventuali problematiche presenti negli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata.

In fase istruttoria è stato chiesto di:

- c) riferire sinteticamente in merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati. Al riguardo l'Ente ha riferito che la scelta, avviene attraverso una selezione casuale effettuata tramite sistemi informatici rilevando su atti che comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa ed atti di gestione dei rapporti di lavoro. L'ente ha poi riferito che particolare attenzione sarebbe stata riservata alle determinazioni e agli atti relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR sottoposti a controllo nella misura del 100% ma estratti attraverso un software. Tale precisazione sembrerebbe contraddire la percentuale totalizzante indicata;
- d) relazionare in merito alla natura delle irregolarità riscontrate e alla tipologia di atti e servizi interessati. Al riguardo l'Ente ha risposto che nonostante i numerosi atti sottoposti al controllo non sono emerse irregolarità;
- e) motivare alcune risposte non espone nel questionario ovvero poste come "non disponibili". Nello specifico l'Ente precisa che erroneamente nella sezione del questionario in esame è stato indicato come "ND" il dato relativo alla comunicazione dei report ai responsabili dei servizi così come, sempre per mero errore, sarebbe stato posto come "ND" il dato relativo alle attestazioni inerenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza;
- f) specificare le modalità con cui avviene la vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati come affermato al punto 12 del questionario, cui l'Ente ha

risposto richiamando l'attività dell'organo di revisione e del responsabile finanziario.

Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie, invita l'Ente ad intensificare gli atti da sottoporre a controllo con particolare riferimento agli interventi correlati al PNRR e, in linea generale, indirizzando tale attività su atti che non siano individuati attraverso un criterio meramente casuale. Si coglie con favore un incremento degli atti sottoposti a tale controllo con un incremento del dato indicato nel questionario 2023 rispetto al 2022; tuttavia sarebbe opportuno esaminare atti che presentino un rischio maggiormente elevato anche ricorrendo ad ispezioni e indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi individuati sulla scorta di una scelta ragionata.

3) CIRCA IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Tale verifica deve essere effettuata con riguardo alla gestione dell'Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto, anche del livello di performance raggiunto.

L'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo.

Nel sistema degli enti locali, l'aspetto qualificante del controllo di gestione è quello di monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione ai sensi della riforma ex d.lgs. n. 118/2011, novellata dal d.lgs. n. 126/2014) e gli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al fine di esprimere valutazioni sull'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo programmato), sull'efficienza (assorbimento di

risorse per il raggiungimento dell'obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione" (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR).

Un sistema efficace di controllo di gestione richiede adeguati strumenti tecnico contabili quali:

1. il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; 2. la contabilità analitica, fondata su un'adeguata e sistematica contabilità generale economico - patrimoniale; 3. l'analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4. il benchmarking; 5. il sistema di reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR).

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di:

g) motivare la mancata disponibilità del dato relativo agli indicatori di attività/processo e di analisi finanziaria di cui al punto 5 lett. a) e f), rispetto ai quali l'Ente ha risposto che tale dato è stato trascurato in favore degli indicatori di risultato;

h) chiarire le motivazioni della mancata incidenza del controllo di gestione sull'attività in corso di svolgimento, nonché le ragioni della mancata trasmissione alla a questa Corte del referto ex art 198 bis TUEL.

L'Ente ha risposto che ha attuato un controllo di gestione volto soprattutto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, ma non si è potuta raggiungere l'incidenza desiderata per l'attuazione del controllo stante le difficoltà finanziarie e di personale.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato e specificato sul controllo di gestione ma sarebbe opportuno che l'esercizio di tale controllo abbia maggior concretezza rendendo pienamente consapevoli degli esiti che ne derivano gli organi di direzione politica ed i dirigenti delle varie aree garantendo, in tal modo, un'attività che sia effettivamente ispirata alla logica del buon andamento.

Si sollecita l'Ente nell'intraprendere azioni al fine di rendere concretamente e proficuamente operativo il controllo in esame.

4) CIRCA IL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti

periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss 11 TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Si sottolinea l'importanza del controllo strategico che così come chiarito alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica.*

La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”.

In sede istruttoria è stato chiesto:

- i) di trasmettere a questa Sezione la deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi cui si fa riferimento nel punto 7 del questionario;
- j) relazionare brevemente su come viene attuato tale controllo tenendo presente la risposta negativa fornita ai punti 2, 3 e 4 del questionario nella sezione di riferimento ovvero la mancata interazione del controllo strategico con le altre forme di controllo. L'Ente ha controdedotto specificando che il controllo strategico è

effettuato utilizzando dati di natura finanziaria e considerando il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili.

Il Collegio prede atto di quanto dedotto dai questionari e dalla risposta istruttoria, e invita l'ente ad implementare le attività relative a tale controllo da integrare con quello di gestione, aspetto fondamentale per riconoscere agli stessi un'incidenza concreta nell'organizzazione e nella gestione dell'Ente.

5) CIRCA IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL, come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR, è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.

Con riferimento a tale sezione è stato chiesto in sede istruttoria:

k) di riferire e documentare se il servizio finanziario presenti relazioni periodiche destinate sull'obiettivo di finanza pubblica e sulle strategie per conseguirlo.

L'ente ha riferito che lo stato di dissesto e le forti criticità finanziarie sono state particolarmente incidenti per un lungo periodo giungendo all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2024, periodo in cui l'ente risulta assoggettato al monitoraggio trimestrale ex art 265, comma III, TUEL. È stato, inoltre evidenziato che il responsabile finanziario ha predisposto e sottoscritto, in data 17.11.2023, una specifica relazione sull'assestamento generale di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri della gestione post dissesto;

1) è stato, altresì, chiesto di riferire sulle modalità di monitoraggio della gestione dei flussi di cassa e dei debiti/crediti ai fini della verifica del permanere degli equilibri finanziari in corso d'anno e del saldo di finanza pubblica, cui l'ente ha risposto che il Responsabile finanziario monitora il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Si invita l'ente a proseguire nel cammino intrapreso e ad implementare le attività ai fini del perfezionamento del sistema di controllo già in atto.

6) CIRCA IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il controllo in esame è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L'art. 147-quater del Tuel dispone che "L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Particolare rilevanza si ritiene rivestano le perdite degli enti partecipati per gli inevitabili riflessi che possono riverberarsi sul bilancio delle amministrazioni controllanti. In tale ottica la Sezione delle Autonomie nella deliberazione succitata richiama l'attenzione degli enti controllanti sugli "organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo" individuandosi peraltro nel monitoraggio del contratto di servizio "un punto essenziale delle verifiche spettanti all'amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente". Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo Controllo della qualità dei servizi.

In tale sezione, con la nota istruttoria innanzi richiamata, veniva chiesto di relazionare circa gli interventi che l'Ente sta attuando per dotarsi di una specifica struttura di controllo sugli organismi partecipati visto che al punto 1 del questionario riferito a tale sezione ha dichiarato di detenere partecipazioni.

Nel riscontro istruttorio, l'Ente richiama la Deliberazione di Consiglio n.5 dalla quale risulta che detiene partecipazioni in due società: Asmenet Calabria soc. cons. arl (0,94%) e Vibo Sviluppo Spa (26,62%) in liquidazione. Data l'esiguità della quota di partecipazione nell'unica società attiva, l'Ente afferma che non ha proceduto all'adozione di una specifica struttura di controllo.

Si raccomanda l'Ente il costante monitoraggio della situazione e la sussistenza dei presupposti che impingono tale controllo.

7) CIRCA IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art 147, comma 2, lett. e) del TUEL, *"l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente"*.

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, in relazione al presente controllo afferma che: *“esso valuta sia l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, sia l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini, riflettendo il rapporto tra cittadini e istituzioni”* e che *“questo controllo non si limita alla valutazione dell’output, ma considera anche il rispetto delle funzioni di integrità e trasparenza dell’amministrazione. Inoltre, gli utenti e i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei servizi, insieme alla pubblica amministrazione e agli eventuali gestori”*. Inoltre, la citata deliberazione prevede che *“è necessario che vengano inserite nei regolamenti specifiche previsioni e finalità per svolgere questo controllo”*, così come *“da ultimo, “l’art. 24 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di contratti di affidamento dei servizi pubblici, ha stabilito che tali accordi devono contenere previsioni dirette, tra l’altro, a promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate”*.

Per tali motivi, la sezione del questionario dedicata a tale controllo *“è diretta, infine, a evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull’appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l’effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders”* (cfr. delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Per poter effettuare tale tipologia di controllo, l’Ente deve, attraverso l’organismo, interno od esterno, che si occupa di eseguire tale controllo, determinare, in maniera specifica e preventiva, degli *standard* di riferimento, con riguardo alla tipicità dei bisogni a cui dare risposta e alle esigenze di trasparenza e di integrità della azione amministrativa.

La deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, afferma che *“il processo di definizione degli standard di qualità non può prescindere da un’attenta mappatura dei servizi erogati dall’Ente, che consenta di conoscere tutti i processi dai quali si ottiene un output sotto forma di servizio pubblico, nonché le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce”*.

Inoltre, secondo tale deliberazione, la “qualità” in generale dell’azione amministrativa può essere espressa da quattro prospettive:

- a) efficienza ed economicità interna;
- b) efficacia dei servizi rivolti all’utenza;
- c) integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza della azione amministrativa;
- d) adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi.

Nel riscontro istruttorio l’Ente comunica di avere attuato il controllo in maniera indiretta tramite il monitoraggio degli obiettivi previsti dal PIAO, considerato che, a differenza dei comuni, non eroga servizi a domanda individuale.

Il Collegio raccomanda in via prioritaria la tempestiva concretizzazione di tale controllo, ravvisando l’imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi anche laddove non si tratti di servizi a domanda individuale.

La verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all’efficienza, all’economicità dell’operato nel quadro di una responsabilità “sociale” dell’ente pubblico.

8) APPENDICE PNRR

Con riferimento a tale sezione l’ente evidenzia di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con PNRR.

Al riguardo si chiedeva di relazionare sinteticamente sulle concrete modalità di controllo attuate dall’ente con particolare riferimento ai soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR come specificato al punto 15 della sezione di riferimento.

L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia specifica che sottopone a controllo successivo il 100% delle determinazioni, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e conserva tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici sicuri. Come innanzi anticipato si nutre qualche perplessità al riguardo visto il contestuale riferimento ad un’estrazione degli atti mediante software informatico.

Il Collegio all'esito dell'analisi effettuata sollecita costante e particolare attenzione a tale importante controllo.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

- la parziale adeguatezza delle tipologie di controlli interni della Provincia di Vibo Valentia, nei termini di cui in motivazione

INVITA

l'Ente ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo ed in particolare:

- in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa contabile attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi, individuati sulla base di una scelta ragionata e non puramente casuale;
- rendere maggiormente operativo il controllo di gestione ed il controllo strategico nonché il controllo sugli equilibri finanziari coinvolgendo anche gli organi di indirizzo politico e i dirigenti delle varie aree;
- implementare il controllo su PNRR garantendo l'acquisizione dei dati sullo stato di avanzamento dei lavori, producendo specifici report anche nel controllo di gestione nonché estendendo il controllo ai soggetti esterni che eseguono gli interventi PNRR.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione della Provincia di Vibo Valentia;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026

Il Relatore

Maria Lepore

 MARIA LEPORE
CORTE DEI CONTI
27.01.2026 19:38:21 GMT+01:00

Il Presidente f.f.

Fabrizio Carrarini

 FABRIZIO CARRARINI
28.01.2026 14:34:52
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Manuela Giacobbe

 MANUELA
GIACOBBE
28.01.2026
15:03:37
GMT+01:00